

delle consegne e fu lasciata libertà al Governo di adottare quei mezzi che stimerà più opportuni.

Ciò posto, domando al deputato Angius se egli insista nella proposta di quest'articolo.

**ANGIUS.** Io non so in che maniera il Governo possa giungere a conoscere il reddito delle proprietà sarde se si toglie la consegna, e lo capisco tanto meno in quanto che è chiaro che per far la misurazione parcellaria è lunghissimo il tempo che si richiede, e che forse 20 anni non basteranno a questa opera, checchè ne dica il commissario regio.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Io lo voglio ammettere; ma siccome la legge non prescrive che si proceda con accertamento della consegna il suo articolo rimane inutile.

**DE CANDIA, commissario regio.** Si è già detto che si lasciava in balia del Governo d'imporre nel regolamento quelle tali condizioni che crederà più opportune per venire al censimento compiuto, ma però ciò non vuol dire che la parte dei consegnamenti sia esclusa. Vi potrà essere e vi sarà certamente compresa.

**ANGIUS.** Se dunque i consegnamenti non sono esclusi, mi pare possa mettersi ai voti la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Angius è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

La parola è al signor Sulis.

**SULIS.** Aveva domandata la parola per suggerire una piccola variazione all'ultima parte dell'articolo 9. Essa consiste nel surrogare la parola *riordinare* a quella di *gravare* usata nella legge in questa frase: « si statuirà per legge con quali norme e con quale proporzione debbasi *gravare* l'imposta; » io direi *riordinare l'imposta*.

I motivi che mi inducono a fare questa variazione consistono in ciò, che il misuramento parcellare è vero che è il censimento definitivo, ma non è vero che al momento di questo censimento definitivo risulti la necessità di gravare l'imposta. Risulterà la necessità di gravarla ad un proprietario, ma nello stesso tempo risulterà pur quella di sgravarne un altro, e credo perciò che più rettamente si debba questa operazione chiamare riordinamento. (*Bene!*)

Siccome l'onorevole deputato Spano ha proposto una cosa anche più semplice, che è di ridurre l'articolo alla prima sua parte, io consentirei alla sua proposta soppressiva; ma nel caso che la sua proposta non venisse accettata, allora pregherei il signor presidente di tener conto di questa variazione sul verbo *gravare*, cui intendo sostituire l'altro di *riordinare l'imposta*.

**PRESIDENTE.** Domando prima se è appoggiata la proposta del deputato Spano.

(È appoggiata.)

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Prendo la parola per fare una qualche considerazione sulle generalità dell'articolo, e prima di tutto osserverò che il medesimo contiene due disposizioni: la prima è quella con cui si assegna un periodo determinato prima della cui scadenza non si potranno far mutazioni al catasto; la seconda dichiara che con regolamento si fisseranno le norme per sentire i reclami.

Pare a me che questa seconda parte dell'articolo dovrebbe venir prima, e costituire un articolo distinto.

Cogli otto primi si sono fissate le norme generali, perchè si possa costituire il catasto, secondo le denuncie che saranno fatte.

Ciò stabilito, sembra che la prima cosa sia di determinare il modo col quale potranno essere presentate non solo, ma anche definite le denuncie, e perciò credo che immediatamente

dopo gli otto primi articoli debba venire la disposizione contenuta nel secondo alinea di quest'articolo, nel quale però vorrei introdurre qualche variazione. Dopo gli otto primi articoli adunque farei succedere queste parole: « Con regolamento sarà fissato il termine entro cui verranno ammessi i richiami che gl'interessati siano privati, siano comuni o corpi morali potessero fare onde ottenere rettificazioni sia nella misura, sia negli estimi, e sarà pur fissato il modo di rendere loro ragione col dare un definitivo giudizio. I richiami potranno essere così assoluti, come comparativi. »

Ritengo necessario stabilire in questo articolo che quel regolamento stesso che fisserà il modo con cui si opereranno i reclami determinerà pur quello assai difficile con cui potranno i medesimi essere risolti.

Mi è parso poi anche indispensabile l'avvertire che questi reclami potranno essere assoluti e comparativi, perchè nella regolarizzazione di un buon censimento danno migliore, più positiva e più sicura guida i reclami comparativi che gli assoluti; poichè è più facile vedere se siavi errore, confrontando terreni che sono stati stimati diversamente, tuttochè si trovino nella stessa condizione, che vedere se un sistema abbia veramente toccato il giusto assegno della rendita di quel fondo. Quindi vorrei che i privati ed i comuni potessero non solo ricorrere dicendo: avete stimato troppo la nostra proprietà, ma facendo vedere che il territorio vicino di quel comune in confronto del proprio ha una stima esagerata, o veramente troppo tenue; perciò modificarei l'articolo in quel modo, e per i motivi che ho detto lo metterei immediatamente dopo gli otto primi.

Se la Camera volesse deliberare su questo, io presenterei poi alcune osservazioni sulla prima parte di questo articolo nono.

**PRESIDENTE.** Domanderò prima se è appoggiata la proposta del signor ministro.

(È appoggiata.)

Secondo la proposta del signor ministro, questo articolo dovrebbe seguire immediatamente quello già votato.

Così debbo prima aprire la discussione sopra di esso; è così concepito:

« Con regolamento sarà fissato il termine entro cui verranno ammessi i richiami che gl'interessati siano privati, comuni o corpi morali potessero fare, onde ottenere rettificazioni sia nella misura, sia negli estimi, e sarà pur fissato il modo di far loro ragione, e di darne il definitivo giudizio. I richiami potranno essere così assoluti, come comparativi. »

**DEMARCHI.** È in luogo dell'alinea dell'articolo 9?

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Ho proposto di metterlo dopo gli otto articoli votati per la ragione che ho detto, che siccome i medesimi fissano le regole generali della stima, così prima di parlare di quanto succederà poi allorchè si farà il regolamento parcellario, mi pare che sia necessario di compiere le determinazioni rispetto a quest'estimo, e nelle deliberazioni che vi si riferiscono avvi anche la parte che riguarda la presentazione dei richiami ed il modo che si dovrà seguire per definirli.

**PRESIDENTE.** Resterebbe dunque articolo 9.

Lo rileggo (*Vedi sopra*) e lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Ora viene il primo paragrafo dell'articolo 9 del progetto, che resta articolo 10, perchè il secondo paragrafo resta già compreso nell'emendamento testè votato.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola per alcuni riflessi.

I vantaggi essenziali del catasto sono due: il primo è di